CAMERA DEI DEPUTATI N. 1534

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TEALDI, RABINO, CAVIGLIASSO

Presentata il 23 settembre 1987

Trattamento fiscale dell'attività agrituristica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Di anno in anno cresce sempre di più la domanda di vacanze diverse in alternativa al turismo tradizionale fatto di alberghi, di masse di cittadini che riproducono in altri luoghi le condizioni di vita da cui si volevano allontanare: folla, traffico, rumori, prezzi gonfiati, ecc.

A tale crescita di domanda è necessario promuovere e sviluppare risposte adeguate con pubblici interventi nel quadro dell'agriturismo: un soggiorno di vacanza presso un'azienda agricola condotta da una famiglia diretto-coltivatrice.

Tale attività trova fertile terreno di sviluppo nelle aziende dove esistono margini lavorativi non completamente utilizzati perché garantisce la possibilità di piena occupazione e la permanenza in aziende a persone che, altrimenti, sarebbero sotto-occupate, e dovrebbero abbandonare l'azienda e consente la vendita dei prodotti agricoli eccedenti il fabbisogno familiare, ma insufficienti per essere immessi nel mercato.

È, quindi, un altro « raccolto » che l'azienda offre al coltivatore e che deriva dalla sua professione agricola.

Con l'agriturismo si realizza un contatto a dimensione umana ed uno scambio culturale tra il coltivatore-produttore ed il turista-consumatore, un contatto con la natura, con le sorprese dei cicli produttivi dell'agricoltura, con i modelli di vita diversi, con le tradizioni e i costumi della civiltà contadina, inseriti, nel paesaggio artistico e storico di campagne rimaste da scoprire.

Questa proposta di connubio tra agricoltura e turismo rappresenta uno strumento di riequilibrio territoriale e di ripresa economica di zone agricole margi-

nali nella preservazione e tutela dell'ambiente, nella valorizzazione di aree interne, attivazione di risorse locali e conservazione del patrimonio artistico rurale.

Del resto, nelle politiche comunitarie l'attività agrituristica sta assurgendo a primaria importanza, poiché contribuisce validamente a risolvere problemi di reddito in agricoltura – settore tradizionalmente svantaggiato – e a equilibrare gli sviluppi delle aree periferiche e depresse.

Un esame comparato dello sviluppo dell'agriturismo nella CEE ed in altri paesi europei evidenzia che gli altri paesi si sono da tempo mossi più di noi per incrementare l'attività agrituristica.

Merita ricordare che in Austria i posti letto presso aziende agrituristiche sono 250.000, in Francia 160.000, nella Germania Federale 150.000, in Gran Bretagna 80.000, in Spagna 32.000, in Italia appena 20.000.

Si impongono quindi provvedimenti per sviluppare maggiormente l'agriturismo anche nel nostro paese.

In proposito occorre sottolineare che, recentemente con la legge 5 dicembre 1985, n. 730, l'agriturismo è stato giuridicamente riconosciuto come attività connessa all'agricoltura.

Dal testo di tale legge emerge però una lacuna: la mancanza di norme fiscali per quanto concerne la posizione dell'operatore agrituristico.

Al riguardo la Commissione agricoltura e foreste della Camera nell'approvare il testo della legge di disciplina dell'agriturismo, ha anche approvato un ordine del giorno con il quale impegna il Governo « a predisporre uno specifico trattamento fiscale assimilando i redditi provenienti dall'attività agrituristica a quelli derivanti dall'attività agricola, in modo da mantenere la natura agricola della stessa attività e da contribuire alla permanenza ed alla produttività delle imprese agricole nelle zone rurali, favorendo, altresì, l'occupazione giovanile nel settore primario ».

Fino ad oggi, però per le note circostanze politiche (scioglimento della Camera, rinnovo del Governo, ecc.) non è stato predisposto l'auspicato e tanto atteso disegno di legge atto a risolvere il problema e la mancanza di norme fiscali sopra richiamate, funge da grave deterrente per il decollo della attività agrituristica sul territorio nazionale, con grave danno per le aziende agricole.

Urge, pertanto, provvedere in merito per consentire al produttore agricolo di realizzare il « raccolto in più » che gli deriva dall'attività agrituristica, consentendo la fruizione di tale attività da parte delle masse urbane che sempre di più vanno alla ricerca del diretto contatto della natura.

Per pervenire a tale risultato vi propongo di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole « Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici » sono aggiunte le parole « nonché per le prestazioni di servizi ».

ART. 2.

1. Alla tabella A – parte I – allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero 5-*bis*: « Attività agrituristiche effettuate ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 ».

ART. 3.

1. Le attività agrituristiche svolte nei limiti stabiliti dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730, si considerano equiparate e rientranti tra quelle indicate alla lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.